



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

Provincia di Trento

38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **tredici** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Luca Ferrari	Si	
Consigliere	Denis Dalpiaz	Si	
Consigliere	Tiziana Bortolotti	Si	
Consigliere	Emanuela Coller	Si	
Consigliere	Massimiliano Girardi	Si	
Consigliere	Alessio Girardi		Si
Consigliere	Simonetta Luchi	Si	
Consigliere	Alessandro Stimpfl		Si
Consigliere	Milena Ferrari	Si	
Consigliere	Carla Paolazzi	Si	
Consigliere	Michela Bertolini		Si
Consigliere	Michele Vanin	Si	
Consigliere	Nardon Loretta	Si	
Consigliere	Gilberto Susat	Si	
Consigliere	Alessandro Andreis	Si	

Assiste il Segretario Comunale **Gallina Paola**.

Il signor **Luca Ferrari**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (Legge finanziaria provinciale per il 2015) che ha istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Visto l'art. 18 della L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (Legge finanziaria provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014.

Visto l'art. 14 della L.P. n. 20 di data 29 dicembre 2016 (Legge di Stabilità provinciale per l'anno 2017), che modifica gli artt. 5,8,10,14 della L.P. 14/2014.

Vista la L. n. 232 di data 11 dicembre 2016 e il D.L. n. 193 di data 22 ottobre 2016, come convertito in Legge n. 225 di data 1 dicembre 2016.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare numero 6 di data 13.03.2015, modificato con deliberazione consiliare n. 3 di data 21.02.2017 ed in ultimo con deliberazione consiliare n. 29 di data 27.12.2018.

Vista la Legge di stabilità Provinciale, L.P. n. 18 dd. 29.12.2017 e nello specifico le modifiche alla disciplina dell'IMIS introdotte dall'art. 5 riferite ad alcune tipologie di fabbricati del gruppo catastale D. Viene introdotta la differenziazione di aliquota in funzione della rendita catastale dei fabbricati come segue:

- per i fabbricati di categoria catastale D1, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita è uguale o inferiore ad € 75.000,00.
- per i fabbricati di categoria catastale D7 e D8, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita è uguale o inferiore ad € 50.000,00.
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,00% se la rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00.

Vista la nota delle Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento di data 08.01.2020, la quale precisa che il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2019 rimane, allo stato attuale della normativa, invariato e consolidato per il 2020 sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti).

Preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà, come per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 anche per l'anno 2020, il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato, ma a fronte di ciò, è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2020 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che anche per il periodo d'imposta 2020 l'abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b) – che per scelta facoltativa dei Comuni – articolo 8 comma 2 lettere a), b) e d) – e le relative pertinenze sono esenti, essendo prevista (con modifica dell'articolo 5 comma 6 lettera a)) per tali fabbricati l'aliquota dello 0,00% (non aumentabile dai Comuni). L'esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ed alle relative pertinenze, per i quali trova applicazione la normativa IMIS "abitazione principale" in vigore nel 2015. Con riferimento all'abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9 la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 370,27.

Preso atto che dei mancati proventi derivanti dall'esenzione delle abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) e delle relative pertinenze vi farà carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del sopracitato fondo perequativo.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione giuntale n. 26 del 27 febbraio 2018.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare che sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
 - 1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 - 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
- c) L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

La deduzione prevista dall'articolo 5 comma 6 lettera d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola, fissata in € 550,00= a regime, ed in € 1.000,00= per il periodo d'imposta 2015, è determinata in € 1.500,00= per il periodo d'imposta 2016, è stabilita nel medesimo importo di € 1.500,00= anche per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019 ai sensi della formulazione dell'articolo 14 comma 6. La deduzione si applica sulla rendita catastale non rivalutata dei fabbricati con rendita superiore ad € 25.000,00.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2020, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Visto l'art. 3 della L.P. n. 13/2019 che ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2020 le facoltà regolamentari, esenzioni ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2019 e nessuna altra novità è stata introdotta.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2020 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	370,27	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6 e della L.R. 1/8/2019 n. 3.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sezivio finanziario – Giorgio Silvestri"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sezivio finanziario – Giorgio Silvestri"

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati.

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	370,27	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di fissare le scadenze per il versamento dell'IM.I.S. per l'anno 2020 al 16 giugno 2020 e, rispettivamente, al 16 dicembre 2020.

3. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per quanto previsto dall'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quanto l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 14 al 24 febbraio 2020).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Luca Ferrari
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Gallina Paola
f.to digitalmente